



MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Regolamento per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti legittimati al diritto di voto maggiorato (art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998)

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto di Mediacontech S.p.A. (di seguito, **Mediacontech** o la **Società**), l'elenco speciale per l'esercizio del voto maggiorato (di seguito, l'**Elenco Speciale**) – istituito da Mediacontech ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il **TUF**) e dell'art. 143-*quater* del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il **Regolamento Emittenti**) – e, in particolare, i criteri di tenuta ed aggiornamento dell'Elenco Speciale, i termini e le modalità per l'iscrizione, nonché la modifica e la cancellazione dei soggetti legittimati.

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Mediacontech in data 30 ottobre 2018, il quale, in occasione della medesima adunanza, ha nominato Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (di seguito, l'**Incaricato**).

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e da Consob in data 13 agosto 2018 e allo Statuto della Società.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito *internet* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, che ne riferirà agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

2. Definizioni

Azione/i: le azioni ordinarie Mediacontech.

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o l'usufrutto sull'Azione con diritto di voto.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m), del Provvedimento Post Trading.

Provvedimento Unico sul Post Trading: Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.

Regolamento: il presente "*Regolamento per il voto maggiorato*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 ottobre 2018.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

3. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- (i) monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (ii) fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- (iii) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente Regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- (iv) mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

4. Legittimazione alla richiesta dell'iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il Soggetto Legittimato.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

5. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 7 dello Statuto è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta, con allegata la Comunicazione attestante il possesso azionario, contenente clausola "fino a revoca", ai sensi dell'articolo 44 del Provvedimento Post Trading.

L'iscrizione nell'Elenco Speciale può essere chiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal Soggetto Legittimato. Ogni Soggetto Legittimato può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- (i) indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Mediacontech il numero delle Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- (ii) richiedere allo stesso Intermediario di far pervenire a Mediacontech – tramite posta elettronica certificata, alla casella mediacontech@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it – la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attesta la titolarità delle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, contenente, *inter alia*, l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) di terzi ai sensi dell'art. 93 del TUF, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale cambio di controllo, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la *record date* se precedente.

Un modello di richiesta di iscrizione contenente, tra l'altro, la dichiarazione di cui sopra è allegato al presente Regolamento, nonché disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mediacontech.it.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

6. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute nel mese precedente, con efficacia dal 1° giorno del mese in corso. Entro gli stessi termini la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dalla normativa *pro tempore* vigente, e della data di iscrizione.

La Società può richiedere al Soggetto Legittimato – anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

Ogni Soggetto Legittimato può in qualunque tempo ottenere, mediante apposite successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori Azioni.

7. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto, a condizione che sia pervenuta la Comunicazione di cui al paragrafo che segue, entro il terzo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni per la maggiorazione del voto.

Il Soggetto Legittimato dovrà richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni, di far pervenire alla Società – tramite posta elettronica certificata, alla casella mediacontech@pecserviziititoli.it e copia per conoscenza alla casella MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it – la Comunicazione che, ai sensi

dell'art. 44, comma 3, del Provvedimento Post Trading, attesta il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data di efficacia della sua iscrizione nell'Elenco Speciale.

Qualora la predetta Comunicazione non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la Comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale alla relativa data di efficacia della maggiorazione.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della record date di un'eventuale assemblea.

8. Cancellazione dall'Elenco Speciale

8.1 Cancellazione per rinuncia del Soggetto Legittimato

Il Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società – tramite posta elettronica certificata, alla casella mediacontech@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it – la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede senza indugio alla cancellazione dall'Elenco Speciale.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della record date di un'eventuale assemblea. La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione.

8.2 Altre cause di cancellazione

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le Azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali Azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai 24 mesi. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa *pro tempore* vigente. La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui al paragrafo (i) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite posta elettronica certificata, alla casella mediacontech@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui al paragrafo (ii) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società, per il tramite dell'Incaricato, deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Post Trading.

Il Soggetto Legittimato acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare senza indugio ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle Azioni, la Società, per il tramite dell'Incaricato, segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

9. Pubblicità

Il Regolamento e le successive modifiche vengono pubblicate sul sito *internet* della Società.

Mediacontech rende noti, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dalla normativa *pro tempore* vigente, iscritti nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.